

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

Gli additivi specificati nell'allegato I, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «emulsionanti», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

*Articolo 2*

**Modifiche del regolamento (UE) 2017/1007**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

**Misure transitorie**

1. Gli additivi specificati nell'allegato I e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 4 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato I, prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato I, prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 4*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

